



TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.10.21;

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore presentata nell'interesse [REDACTED] assistita dall'avv. Alessandra Boccuni;

esaminata la relazione particolareggiata, con le successive integrazioni e precisazioni (da ultimo in data 23.9.21), ed il piano aggiornato dei pagamenti depositati dal gestore della crisi nominato con decreto del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 15 co. 9, l. n. 3/12, dott. Pietro Cagnazzo, e rilevato che la proposta, la relazione e le successive integrazioni risultano comunicate ai creditori, come si evince dalle relative ricevute in atti;

esaminate le memorie di costituzione dei creditori intervenuti Findomestic Banca s.p.a., la quale non si è opposta alla omologazione, ed il [REDACTED] - [REDACTED], che ha invece formulato espressa opposizione con riguardo alla quantificazione del credito oggetto della proposta di ristrutturazione, nonché in punto di meritevolezza della ricorrente e di convenienza del piano;

viste a riguardo le controdeduzioni svolte dal difensore della debitrice;

considerato che la proposta, oltre all'integrale pagamento delle spese di procedura in prededuzione, prevede il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario entro dodici mesi dall'omologazione del piano mediante il pagamento di una rata mensile di euro 540 e, successivamente, il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 20,20% mediante il pagamento di 48 rate dell'importo complessivo di euro 650,26 ciascuna, per una durata complessiva del piano pari a 5 anni;

considerato altresì che il fabbisogno del piano, stimato nel complessivo importo di € 37.680, è assicurato dall'impiego una quota parte del reddito mensile (pari circa 2.000 euro), detratte le spese mensili per il sostentamento familiare (circa € 1.395);

rilevato che il piano dei pagamenti, a seguito delle integrazioni, si presenta rispettoso dell'ordine dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione e, inoltre, che il soddisfacimento dei creditori privilegiati (ovvero del solo Condominio, posto che il debito nei confronti della Bnl risulta estinto) è contenuto entro il termine annuale di moratoria previsto dall'art. 8 co. 4, l. n. 3/12;

precisato, a tale riguardo, che il credito precisato dal Condominio a mezzo del suo difensore deve intendersi inserito nei termini accertati ed attestati dal gestore della crisi nella integrazione depositata in data 23.9.21;

ritenuto che il gestore della crisi, sulla scorta di considerazioni esaustive ed immuni da vizi logici ha dato conto della sostenibilità del piano, della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (considerato l'esiguo incapiante valore ritraibile dalla

liquidazione della quota di 1/3 della proprietà dell'unico bene immobile nel patrimonio e l'altrettanta contenuta misura delle risorse reddituali da destinare ai creditori nello scenario liquidatorio), oltre che – e diffusamente – delle ragioni che hanno indotto la ricorrente ad indebitarsi, sicché, sulla scorta della analitica e diacronica ricostruzione operata dall'O.c.c. nella relazione particolareggiata e nelle successive integrazioni, può senz'altro escludersi che la situazione di sovraindebitamento sia riconducibile a colpa grave della ricorrente, ove si considerino gli avvenimenti avversi, del tutto imprevedibili, le necessità familiari e personali non altrimenti fronteggiabili che hanno generato da la situazione di progressivo indebitamento, e la destinazione non voluttuaria delle somme mutate;

preso atto infine dell'assenza di atti in frode ai creditori e considerato, inoltre, che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili né il credito per Iva e per ritenute non versate di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo;

ritenuto, in definitiva, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto ai sensi della legge n. 3/12 da [REDACTED], si come successivamente integrato e precisato, disponendo che il debitore vi adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a:
 - riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione:
 - risolvere eventuali difficoltà insorte nel corso dell'esecuzione dell'accordo:
 - comunicare senza indugio al Giudice, nonché ai creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale**, alla pubblicazione del presente **decreto di omologa** sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di **giorni trenta**, richiedendone immediatamente la **cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine**;
- **richieda** sin d'ora la **cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta**;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

PRECISA

- che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

- che restano sospesi, fino alla completa esecuzione del piano, i prelievi delle somme in misura del quinto gravanti sugli emolumenti della ricorrente, anche a mezzo di

cessione o delegazione, affinché siano rimesse a beneficio della procedura nel rispetto della concorsualità;

- che a tal fine la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura del gestore della crisi al datore di lavoro, affinché quest'ultimo provveda al pagamento dei crediti garantiti da cessione del quinto o fatti oggetto di delegazione di pagamento nella misura ristrutturata e secondo le scadenze e le modalità previste dal piano;

Si comunichi all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 15 ottobre 2021.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca